

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-258X

L 122

46° anno

16 maggio 2003

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) 1**
- ★ **Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (unanimità) 36**

2

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 806/2003 DEL CONSIGLIO**del 14 aprile 2003**

recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36, 37 e 133,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾, ha sostituito la decisione 87/373/CEE ⁽⁵⁾.

(2) Secondo la dichiarazione del Consiglio e della Commissione ⁽⁶⁾ relativa alla decisione 1999/468/CE, è opportuno adeguare le disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste in applicazione della decisione 87/373/CEE, al fine di farle risultare conformi agli articoli 3, 4 e 5 della decisione 1999/468/CE.

(3) La suddetta dichiarazione indica le modalità per l'adeguamento delle procedure dei comitati, adeguamento automatico dal momento che non influisce sulla natura del comitato prevista dall'atto di base.

(4) I termini fissati nelle disposizioni da adeguare devono rimanere in vigore. Nei casi in cui non sia previsto alcun termine preciso per l'adozione delle misure di esecuzione, è opportuno che tale termine sia fissato a tre mesi.

(5) Occorre pertanto sostituire le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alla procedura di comitato di tipo I stabilita dalla decisione 87/373/CEE mediante disposizioni che rinviino alla procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE.

(6) Le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alle procedure di comitato dei tipi IIa e IIb stabilite dalla decisione 87/373/CEE devono essere sostituite mediante disposizioni che rinviino alla procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE.

(7) Le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alle procedure di comitato dei tipi IIIa e IIIb stabilite dalla decisione 87/373/CEE devono essere sostituite mediante disposizioni che rinviino alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE.

⁽¹⁾ GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 425.

⁽²⁾ Parere reso l'11 marzo 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 241 del 7.10.2002, pag. 128.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33.

⁽⁶⁾ GU C 203 del 17.7.1999, pag. 1.

(8) Il presente regolamento riguarda esclusivamente l'allineamento delle procedure di comitato. La denominazione dei comitati relativi a queste procedure è stata, se del caso, modificata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto concerne la procedura consultiva, gli atti elencati all'allegato I sono adeguati, a norma dell'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE.

Articolo 2

Per quanto concerne la procedura di gestione, gli atti elencati all'allegato II sono adeguati, a norma dell'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE.

Articolo 3

Per quanto concerne la procedura di regolamentazione, gli atti elencati all'allegato III sono adeguati, a norma dell'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE.

Articolo 4

I riferimenti alle disposizioni degli atti figuranti negli allegati I, II e III si intendono in relazione alle disposizioni come adeguate dal presente regolamento.

I riferimenti nel presente regolamento alle precedenti denominazioni dei comitati si intendono fatti alle nuove denominazioni.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 2003.

Per il Consiglio

Il presidente

A. GIANNITSIS

ALLEGATO I

PROCEDURA CONSULTIVA

Elenchi degli atti soggetti alla procedura consultiva e adeguati alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE secondo le seguenti modifiche:

- 1) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾.

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.»
- 2) Regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali ⁽²⁾.
L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(*).
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 3) Decisione 98/552/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, sull'attuazione da parte della Commissione di azioni relative alla strategia comunitaria di accesso ai mercati ⁽³⁾.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nell'ambito della realizzazione delle azioni di cui all'articolo 1, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(*).
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/64/CE della Commissione (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 27).

⁽²⁾ GU L 395 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 974/2001 (GU L 137 del 19.5.2001, pag. 10).

⁽³⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 31.

ALLEGATO II

PROCEDURA DI GESTIONE

Elenco degli atti soggetti alla procedura di gestione e adeguati alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE secondo le seguenti modifiche:

- 1) Regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CEE ⁽¹⁾.

Gli articoli 18 e 19 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 18

Il comitato comunitario è composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Articolo 19

1. La Commissione è assistita dal comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato comunitario adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 2) Regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura ⁽²⁾.

All'articolo 13, il paragrafo 2 è soppresso.

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

⁽¹⁾ GU 109 del 23.6.1965, pagg. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1256/97 (GU L 174 del 2.7.1997, pag. 7).

⁽²⁾ GU L 55 del 2.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105).

- 3) Regolamento (CEE) n. 1728/74 del Consiglio, del 27 giugno 1974, concernente il coordinamento della ricerca agricola⁽¹⁾.

All'articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso.

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente della ricerca agricola.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 4) Regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽²⁾.

All'articolo 16, il paragrafo 2 è soppresso.

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il pollame e le uova.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 5) Regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽³⁾.

All'articolo 16, il paragrafo 2 è soppresso.

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il pollame e le uova.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

⁽¹⁾ GU L 182 del 5.7.1974, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽²⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7).

⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7).

- 6) Direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi ⁽¹⁾.

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato "comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 7) Direttiva 92/34/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti ⁽²⁾.

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato "comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 8) Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽³⁾.

L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione del tabacco.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

⁽¹⁾ GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2002/111/CE della Commissione (GU L 41 del 13.2.2002, pag. 43).

⁽²⁾ GU L 157 del 10.6.1992, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 1999/30/CE della Commissione (GU L 8 del 14.1.1999, pag. 30).

⁽³⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 546/2002 (GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4).

- 9) Regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti ⁽¹⁾.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 10) Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾.

L'articolo 36 è sostituito dal seguente:

«Articolo 36

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 11) Regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi ⁽³⁾.

Gli articoli 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 22

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 23

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

⁽¹⁾ GU L 40 del 17.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5).

⁽³⁾ GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/96 (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6).

- 12) Regolamento (CE) n. 1467/94 del Consiglio, del 20 giugno 1994, concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura ⁽¹⁾.

All'articolo 13, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

1. La Commissione è assistita dal comitato per la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(*).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

^(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 13) Regolamento (CE) n. 1798/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari della Bulgaria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e dell'Ungheria, che fissa le modalità di adattamento di questi contingenti (1994-1997) ⁽²⁾.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92 ^(*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(**).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

^(*) GUL 302 del 19.10.1992, pag. 1.

^(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 14) Regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative ⁽³⁾.

All'articolo 12, i termini «paragrafi 3 e 4» sono soppressi.

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

⁽¹⁾ GU L 159 del 28.6.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 189 del 23.7.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/96 (GU L 126 del 24.5.1996, pag. 1).

⁽³⁾ GUL 341 del 30.12.1994, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 241/1999 (GU L 27 del 2.2.1999, pag. 1).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 15) Regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽¹⁾.

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 16) Regolamento (CE) n. 1526/97 del Consiglio, del 26 giugno 1997, relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CECA e CE dall'Ucraina nella Comunità europea⁽²⁾.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

⁽¹⁾ GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1347/95 (GU L 131 del 15.6.1995, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 210 del 4.8.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 501/2000 (GU L 62 del 9.3.2000, pag. 1).

- 17) Regolamento (CE) n. 2135/97 del Consiglio, del 24 luglio 1997, relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati ai trattati CE e CECA dalla Federazione russa nella Comunità europea ⁽¹⁾.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 18) Direttiva 98/29/CE del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e a lungo termine ⁽²⁾.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 19) Regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 ⁽³⁾.

All'articolo 30, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

È aggiunto il paragrafo seguente:

«7. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

⁽¹⁾ GU L 300 del 4.11.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 793/2000 (GU L 96 del 18.4.2000, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 148 del 19.5.1998, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

- 20) Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali⁽¹⁾.

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato "comitato permanente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE^(*).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 21) Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽²⁾.

L'articolo 43 è sostituito dal seguente:

«Articolo 43

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione della carne bovina.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE^(*).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 22) Regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾.

L'articolo 42 è sostituito dal seguente:

«Articolo 42

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE^(*).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

⁽¹⁾ GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione (GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29).

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione (GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15).

- 23) Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾.

L'articolo 75 è sostituito dal seguente:

«Articolo 75

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione dei vini.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10).

ALLEGATO III

PROCEDURA DI REGOLAMENTAZIONE

Elenco degli atti soggetti alla procedura di regolamentazione e adeguati alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE secondo le seguenti modifiche:

- 1) Decisione 80/1096/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica ⁽¹⁾.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ^(*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

^(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

^(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 2) Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina ⁽²⁾.

Gli articoli 18 e 19 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 18

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ^(*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 19

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

^(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

^(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

⁽¹⁾ GU L 325 dell'1.12.1980, pag. 5. Decisione modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽²⁾ GU L 194 del 22.7.1998, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

- 3) Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina⁽¹⁾.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1. La Commissione è assistita dal comitato zootecnico permanente istituito dalla decisione 77/505/CEE.
 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE^(*).
- Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

^(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 4) Direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti⁽²⁾.

Gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 13

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002^(*).
 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE^(**).
- Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articoli 14

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

^(*) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

^(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

⁽²⁾ GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

- 5) Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina⁽¹⁾.

Gli articoli 17 e 18 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 17

1. Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 18

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 6) Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno⁽²⁾.

Gli articoli 17 e 18 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 17

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 18

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

⁽¹⁾ GUL 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 94/113/CE della Commissione (GU L 53 del 24.2.1994, pag. 23).

⁽²⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

- 7) Regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil ⁽¹⁾.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a uno mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

^(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 8) Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽²⁾.

Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i medicinali veterinari.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato permanente adotta il proprio regolamento interno.

^(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i medicinali veterinari.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.»

- 9) Decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽³⁾.

Gli articoli 41 e 42 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 41

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ^(*).

⁽¹⁾ GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 616/2000 (GU L 75 del 24.3.2000, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1752/2002 della Commissione (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 18).

⁽³⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 42

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 10) Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾.

Gli articoli 24 e 25 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 24

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno

Articolo 25

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/160/CE della Commissione (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 37).

- 11) Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina ⁽¹⁾.

Gli articoli 18 e 19 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 18

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ^(*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 19

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

^(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

^(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 12) Decisione 90/495/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della necrosi ematopoietica infettiva dei salmonidi nella Comunità ⁽²⁾.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ^(*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

^(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

^(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2002/39/CE della Commissione (GU L 13 del 19.1.2002, pag. 21).

⁽²⁾ GU L 276 del 6.10.1990, pag. 37.

- 13) Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽¹⁾.

Gli articoli 32 e 33 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 32

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ^(*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 33

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

^(*) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

^(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 14) Direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽²⁾.

L'articolo 10 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 10 bis

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

^(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

⁽¹⁾ GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/90/CE (GU L 300 del 23.1.1999, pag. 19).

⁽²⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/76/CE della Commissione (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 45).

- 15) Direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾.

Gli articoli 18 e 19 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 18

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ^(*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 19

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

^(*) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

^(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 16) Direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento ⁽²⁾.

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ^(*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

^(*) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

^(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

⁽¹⁾ GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽²⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 41. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1994/65/CE (GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10).

- 17) Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽¹⁾.

Gli articoli 26 e 27 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 26

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ^(*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 27

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

^(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

^(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 18) Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ⁽²⁾.

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ^(*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

^(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

^(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2002/261/CE della Commissione (GU L 91 del 6.4.2002, pag. 31).

- 19) Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾.

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

^(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 20) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽²⁾.

Gli articoli 19 e 20 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 19

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ^(*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 20

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

^(*) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

^(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 21) Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi ⁽³⁾.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ^(*).

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione (GU L 75 del 16.3.2002, pag. 21).

⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/81/CE della Commissione (GU L 276 del 12.10.2002, pag. 28).

⁽³⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 22) Direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾.

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 23) Direttiva 91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, che modifica e codifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche onde estenderla alla produzione e immissione sul mercato di carni fresche ⁽²⁾.

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

⁽¹⁾ GUL 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE (GUL 24 del 30.1.1998, pag. 31).

⁽²⁾ GUL 268 del 24.9.1991, pag. 69. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/5/CEE (GUL 57 del 2.3.1992, pag. 1).

- 24) Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE ⁽¹⁾.

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ^(*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

^(*) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

^(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 25) Direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli ⁽²⁾.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ^(*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

^(*) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

^(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 26) Direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini ⁽³⁾.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ^(*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

⁽¹⁾ GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/29/CE (GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52).

⁽²⁾ GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/2/CE (GU L 25 del 28.1.1997, pag. 24).

⁽³⁾ GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/93/CE della Commissione (GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 36).

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 27) Direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi ⁽¹⁾.

L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 28) Direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti ⁽²⁾.

L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 29) Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina ⁽³⁾.

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

⁽¹⁾ GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2002/111/CE della Commissione (GU L 41 del 13.2.2002, pag. 43).

⁽²⁾ GU L 157 del 10.6.1992, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 1999/30/CE della Commissione (GU L 8 del 14.1.1999, pag. 30).

⁽³⁾ GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 30) Direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria⁽¹⁾.

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 31) Direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni⁽²⁾.

L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

⁽¹⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

⁽²⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31).

- 32) Direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte ⁽¹⁾.

L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Articolo 31

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, in seguito denominato "comitato permanente", istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ^(*).

Quando si tratta di questioni relative alla chimica o alla tecnologia il rappresentante della Commissione, sentito il comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari istituito dal regolamento (CEE) n. 804/68, sottopone al comitato permanente un progetto delle misure da adottare.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

^(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

^(**) GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 33) Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE ⁽²⁾.

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ^(*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

^(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

^(**) GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 34) Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle ⁽³⁾.

L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ^(*).

⁽¹⁾ GUL 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE (GUL 6 del 9.1.1996, pag. 10).

⁽²⁾ GUL 243 del 25.8.1992, pag. 27. Decisione modificata dall'atto di adesione del 1994.

⁽³⁾ GUL 260 del 5.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 35) Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾.

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 36) Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽²⁾.

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

⁽¹⁾ GUL 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione (GUL 324 del 21.12.2000, pag. 26).

⁽²⁾ GUL 208 del 24.7.1992, pag. 9. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

- 37) Direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari⁽¹⁾.

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 38) Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali comunitarie di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini⁽²⁾.

L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 39) Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali⁽³⁾.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

⁽¹⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38. Direttiva modificata dalla direttiva 1999/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 210 del 10.8.1999, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/60/CE (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

⁽³⁾ GU L 237 del 22.9.1993, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/29/CE (GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 40) Direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento⁽¹⁾.

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 41) Regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio, dell'8 dicembre 1994, che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni e trasformazioni in taluni paesi terzi⁽²⁾.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato "comitato per il regime economico di perfezionamento passivo dei tessili".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 42) Direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni⁽³⁾.

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (*).

⁽¹⁾ GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 322 del 15.12.1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 43) Decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 44) Direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE ⁽²⁾.

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

⁽¹⁾ GUL 243 dell'11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/4/CE (GU L 2 del 5.1.2001, pag. 21).

⁽²⁾ GUL 332 del 30.12.1995, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/20/CE (GU L 80 del 25.3.1999, pag. 20).

- 45) Direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi⁽¹⁾.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 46) Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE⁽²⁾.

L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Articolo 33

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 47) Direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE⁽³⁾.

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

⁽¹⁾ GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2003/83/CE della Commissione (GU L 32 del 7.2.2003, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 55).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 48) Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali⁽¹⁾.

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 49) Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti⁽²⁾.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 50) Direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali⁽³⁾.

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (*).

⁽¹⁾ GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/102/CE (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 45).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 51) Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole ⁽¹⁾.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 52) Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽²⁾.

Gli articoli 17 e 18 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 17

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 18

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

⁽¹⁾ GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/36/CE della Commissione (GU L 116 del 3.5.2002, pag. 16).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

REGOLAMENTO (CE) N. 807/2003 DEL CONSIGLIO**del 14 aprile 2003****recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (unanimità)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 93, 94, 269, 279 e 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

previa consultazione della Corte dei conti per quanto riguarda il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾, ha sostituito la decisione 87/373/CEE ⁽⁶⁾.
- (2) Secondo la dichiarazione del Consiglio e della Commissione ⁽⁷⁾ relativa alla decisione 1999/468/CE, è opportuno adeguare le disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste in applicazione della decisione 87/373/CEE, al fine di farle risultare conformi agli articoli 3, 4 e 5 della decisione 1999/468/CE.
- (3) La suddetta dichiarazione indica le modalità per l'adeguamento delle procedure dei comitati, adeguamento automatico dal momento che non influisce sulla natura del comitato prevista dall'atto di base.

(4) I termini fissati nelle disposizioni da adeguare devono rimanere in vigore. Nei casi in cui non sia previsto alcun termine preciso per l'adozione delle misure di esecuzione, è opportuno che tale termine sia fissato a tre mesi.

(5) Occorre pertanto sostituire le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alla procedura di comitato di tipo I stabilita dalla decisione 87/373/CEE mediante disposizioni che rinviino alla procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE.

(6) Le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alle procedure di comitato dei tipi IIa e IIb stabilite dalla decisione 87/373/CEE devono essere sostituite mediante disposizioni che rinviino alla procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE.

(7) Le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alle procedure di comitato dei tipi IIIa e IIIb stabilite dalla decisione 87/373/CEE devono essere sostituite mediante disposizioni che rinviino alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE.

(8) Il presente regolamento riguarda esclusivamente l'allineamento delle procedure di comitato. La denominazione dei comitati relativi a queste procedure è stata, se del caso, modificata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁽¹⁾ GU C 75 E del 26.3.2000, pag. 448.

⁽²⁾ Parere reso l'11 marzo 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 241 del 7.10.2002, pag. 128.

⁽⁴⁾ GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33.

⁽⁷⁾ GU C 203 del 17.7.1999, pag. 1.

Articolo 1

Per quanto concerne la procedura consultiva, gli atti elencati all'allegato I sono adeguati, a norma dell'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE.

Articolo 2

Per quanto concerne la procedura di gestione, gli atti elencati all'allegato II sono adeguati, a norma dell'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE.

Articolo 3

Per quanto concerne la procedura di regolamentazione, gli atti elencati all'allegato III sono adeguati, a norma dell'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE.

Articolo 4

I riferimenti alle disposizioni degli atti figuranti negli allegati I, II e III si intendono in relazione alle disposizioni come adeguate dal presente regolamento.

I riferimenti nel presente regolamento alle precedenti denominazioni dei comitati s'intendono fatti alle nuove denominazioni.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 2003.

Per il Consiglio

Il presidente

A. GIANNITSIS

ALLEGATO I

PROCEDURA CONSULTIVA

Elenco degli atti soggetti alla procedura consultiva e adeguati alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE secondo le seguenti modifiche:

- 1) Decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni ⁽¹⁾.

All'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

- «1. a) Nel perseguimento degli obiettivi e nella gestione delle attività stabilite dalla presente decisione la Commissione è assistita da un comitato, denominato "gruppo degli alti funzionari per la normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione".

Per le questioni relative alle telecomunicazioni, la Commissione è assistita dal comitato denominato "gruppo degli alti funzionari delle telecomunicazioni" di cui all'articolo 5 della direttiva 86/361/CEE.

- b) Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(*).

^(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 2) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto ⁽²⁾.

All'articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

- «4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(*).

^(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

È aggiunto il paragrafo seguente:

- «6. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

⁽¹⁾ GU L 36 del 7.2.1987, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1026/1999 (GU L 126 del 20.5.1999, pag. 1).

ALLEGATO II

PROCEDURA DI GESTIONE

Elenco degli atti soggetti alla procedura di gestione e adeguati alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE secondo le seguenti modalità:

- 1) Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale ⁽¹⁾.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato "comitato per l'aiuto alla ristrutturazione economica dei paesi di cui all'articolo 1". Un osservatore della Banca europea per gli investimenti partecipa ai lavori del comitato per i problemi che riguardano la Banca.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(*).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a sei settimane.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

^(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 2) Decisione 1999/21/CE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che adotta un programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell'energia (1998-2002) e misure connesse ⁽²⁾.

All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. a) La Commissione è assistita, nella gestione del presente programma quadro, da un comitato.

b) Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(*).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

c) Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

^(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

⁽¹⁾ GU L 375 del 23.12.1989, p. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2500/2001 (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 7 del 13.1.1999, pag. 16.

ALLEGATO III

PROCEDURA DI REGOLAMENTAZIONE

Elenco degli atti soggetti alla procedura di regolamentazione e adeguati alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE secondo le seguenti modifiche:

- 1) Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽¹⁾.

All'articolo 27, paragrafo 2, i termini «paragrafo 4, lettera a)» sono soppressi.

L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Articolo 29

Procedura per l'adeguamento al progresso tecnico

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 2) Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽²⁾.

L'articolo 13 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato “comitato per l'adeguamento al progresso tecnico”;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

⁽¹⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione (GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/116/CE della Commissione (GU L 18 del 21.1.2002, pag. 1).

- 3) Direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali ⁽¹⁾.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ^(*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

^(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

^(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 4) Direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile ⁽²⁾.

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ^(*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

^(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

^(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 5) Direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico ⁽³⁾.

All'articolo 17, il paragrafo 2 è soppresso.

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive di cui all'articolo 16.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(*).

⁽¹⁾ GU L 170 del 3.8.1970, pag. 2. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽²⁾ GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31).

⁽³⁾ GU L 202 del 6.9.1971, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 6) Direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche⁽¹⁾.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 7) Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi⁽²⁾.

Gli articoli 29 e 30 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 29

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 30

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

(*) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 24. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽²⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001 (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11).

- 8) Direttiva 73/361/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci⁽¹⁾.

All'articolo 4, il paragrafo 2 è soppresso.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adattamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli apparecchi e dei mezzi di sollevamento.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE^(*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 9) Direttiva 73/404/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti⁽²⁾.

All'articolo 7 bis, il paragrafo 2 è soppresso.

L'articolo 7 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 7 ter

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'abolizione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei detergenti.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE^(*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 10) Direttiva 73/437/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana⁽³⁾.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002^(*).

⁽¹⁾ GU L 335 del 5.12.1973, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/368/CEE (GU L 198 del 22.7.1991, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 347 del 17.12.1973, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 86/94/CEE (GU L 80 del 25.3.1986, pag. 51).

⁽³⁾ GU L 356 del 27.12.1973, pag. 71. Direttiva abrogata con effetto al 12 luglio 2003 dalla direttiva 2001/111/CE (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 53).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 11) Direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote⁽¹⁾.

All'articolo 12, il paragrafo 2 è soppresso.

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei trattori agricoli e forestali.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 12) Direttiva 74/409/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti il miele⁽²⁾.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

⁽¹⁾ GU L 84 del 28.3.1974, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/3/CE (GU L 28 del 30.1.2001, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 221 del 12.8.1974, pag. 10. Direttiva abrogata con effetto al 1° luglio 2003 dalla direttiva 2001/110/CE (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47).

- 13) Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol⁽¹⁾.

All'articolo 6, il paragrafo 2 è soppresso.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva "generatori aerosol".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE^(*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 14) Direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli⁽²⁾.

Gli articoli 7, 8 e 8 bis sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002^(*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE^(**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

Articolo 8 bis

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

⁽¹⁾ GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.

⁽²⁾ GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/79/CE (GU L 291 del 28.10.2002, pag. 1).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

15) Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione⁽¹⁾.

All'articolo 10, il paragrafo 2 è soppresso.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

16) Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi⁽²⁾.

All'articolo 10, il paragrafo 2 è soppresso.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adattamento al progresso tecnico delle direttive concernenti l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei concimi.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

⁽¹⁾ GU L 31 del 5.2.1976, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1976, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/97/CE (GU L 18 del 23.1.1999, pag. 60).

- 17) Direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva ⁽¹⁾.

All'articolo 6, il paragrafo 2 è soppresso.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 18) Direttiva 76/118/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana ⁽²⁾.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 19) Direttiva 76/621/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi ⁽³⁾.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1976, pag. 45. Direttiva abrogata con effetto al 1° luglio 2003 dalla direttiva 94/9/CE (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1976, pag. 49. Direttiva abrogata con effetto al 1° luglio 2003 dalla direttiva 2001/114/CE (GU L 15 del 17.1.2002, pag. 19).

⁽³⁾ GU L 202 del 28.7.1976, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 20) Direttiva 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi⁽¹⁾.

All'articolo 19, il paragrafo 2 è soppresso.

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli apparecchi a pressione.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 21) Direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina⁽²⁾.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 153. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽²⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/59/CE (GU L 315 dell'8.12.1994, pag. 18).

- 22) Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne ⁽¹⁾.

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ^(*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 23) Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura ⁽²⁾.

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal comitato zootecnico permanente istituito dalla decisione 77/505/CEE ^(*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GUL 206 del 12.8.1977, pag. 11.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 24) Decisione 77/795/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità ⁽³⁾.

All'articolo 7, il paragrafo 2 è soppresso.

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della presente decisione.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(*).

⁽¹⁾ GUL 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE (GUL 10 del 16.1.1998, pag. 25).

⁽²⁾ GUL 206 del 12.8.1977, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/28/CE (GUL 178 del 12.7.1994, pag. 66).

⁽³⁾ GUL 334 del 24.12.1977, pag. 29. Direttiva abrogata con effetto al 23 ottobre 2007 dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 327 del 22.12.2000, pag. 1).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 25) Direttiva 78/25/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione ⁽¹⁾.

All'articolo 5, il paragrafo 2 è soppresso.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 26) Direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci ⁽²⁾.

All'articolo 13, il paragrafo 2 è soppresso.

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

⁽¹⁾ GU L 11 del 14.1.1978, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985.

⁽²⁾ GU L 222 del 14.8.1978, pag. 1. Direttiva abrogata con effetto al 23 ottobre 2007 dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

- 27) Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive ⁽¹⁾.

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ^(*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

^(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

^(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 28) Direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali ⁽²⁾.

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ^(*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

^(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

^(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 29) Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽³⁾.

All'articolo 16, il paragrafo 2 è soppresso.

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della presente direttiva.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(*).

⁽¹⁾ GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽²⁾ GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/2/CE (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 23).

⁽³⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/49/CE della Commissione (GU L 223 del 13.8.1997, pag. 9).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 30) Direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri⁽¹⁾.

All'articolo 10, il paragrafo 2 è soppresso.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 31) Direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni ⁽²⁾.

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

⁽¹⁾ GU L 271 del 29.10.1979, pag. 44. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽²⁾ GU L 47 del 21.2.1980, pag. 4. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

- 32) Direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽¹⁾.

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ^(*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

^(*) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

^(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 33) Direttiva 82/130/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose ⁽²⁾.

All'articolo 6, il paragrafo 2 è soppresso.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato ristretto dell'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbone e nelle altre industrie estrattive.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ^(*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

^(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 34) Direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio ⁽³⁾.

All'articolo 10, il paragrafo 2 è soppresso.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico.

⁽¹⁾ GU L 47 del 21.2.1980, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2002/106/CE della Commissione (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71).

⁽²⁾ GU L 59 del 2.3.1982, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/65/CE della Commissione (GU L 257 del 19.9.1998, pag. 29).

⁽³⁾ GU L 378 del 31.12.1982, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 35) Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità ⁽¹⁾.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 36) Direttiva 83/417/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1983, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana ⁽²⁾.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

⁽¹⁾ GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2002/788/CE della Commissione (GU L 274 dell'11.10.2002, pag. 33).

⁽²⁾ GU L 237 del 26.8.1983, pag. 25. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1985.

- 37) Direttiva 84/539/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria ⁽¹⁾.

All'articolo 5, il paragrafo 2 è soppresso.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli apparecchi elettrici usati in medicina.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 38) Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica ⁽²⁾.

Gli articoli 16 e 17 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 16

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 17

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

(*) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

⁽¹⁾ GUL 300 del 19.11.1984, pag. 179. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/42/CEE (GUL 169 del 12.7.1993, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

- 39) Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura ⁽¹⁾.

All'articolo 14, il paragrafo 2 è soppresso.

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 40) Direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽²⁾.

Gli articoli 11 *bis*, 11 *ter* e 12 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 11 bis

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 11 ter

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 12

1. La Commissione è assistita dal comitato per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (**).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

⁽¹⁾ GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽²⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/79/CE della Commissione (GU L 291 del 28.10.2002, pag. 1).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(**) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.»

- 41) Direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale ⁽¹⁾.

Gli articoli 11 *bis*, 11 *ter* e 12 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 11 bis

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 11 ter

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 12

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 (**).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(**) GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.»

- 42) Direttiva 86/594/CEE del Consiglio, del 1° dicembre 1986, relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici ⁽²⁾.

All'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per quanto riguarda le norme e le regole tecniche nazionali di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

⁽¹⁾ GUL 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/79/CE della Commissione (GUL 291 del 28.10.2002, pag. 1).

⁽²⁾ GUL 344 del 6.12.1986, pag. 24.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 43) Direttiva 87/217/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto ⁽¹⁾.

All'articolo 11, il secondo comma è soppresso.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 44) Decisione 91/666/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l'afra epizootica ⁽²⁾.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (**).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 45) Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa ⁽³⁾.

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato "comitato delle accise".

⁽¹⁾ GU L 85 del 28.3.1987, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽²⁾ GU L 368 del 31.12.1991, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/181/CE della Commissione (GU L 66 dell'8.3.2001, pag. 39).

⁽³⁾ GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/47/CE (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 73).

2. Le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 5, 7, 15 *ter*, 18, 19 e 23 sono adottate secondo la procedura di cui al paragrafo 3.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Oltre alle misure di cui al paragrafo 2, il comitato esamina, su iniziativa del presidente o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, le questioni sollevate dal presidente stesso, concernenti l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di accise.

5. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 46) Regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi ⁽¹⁾.

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

1. La Commissione assicura la gestione dell'aiuto finanziario e tecnico e la cooperazione economica.

2. La Commissione è assistita da un comitato.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

4. Regularmente, e almeno una volta all'anno, la Commissione comunica agli Stati membri le informazioni a sua disposizione su settori, progetti ed azioni già noti che potrebbero essere sostenuti a titolo del presente regolamento.

5. Inoltre, è effettuato un coordinamento, in sede di comitato, tramite scambio di informazioni, tra le azioni di cooperazione comunitaria e quelle che saranno attuate su base bilaterale dagli Stati membri.

6. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 47) Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali ⁽²⁾.

Gli articoli 72 e 73 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 72

1. La Commissione è assistita:

— dal comitato permanente per le specialità medicinali, per quanto attiene alle questioni inerenti alle specialità medicinali per uso umano,

⁽¹⁾ GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 649/98 della Commissione (GU L 88 del 24.3.1998, pag. 7).

— dal comitato permanente per i medicinali veterinari, per quanto attiene alle questioni inerenti ai medicinali veterinari.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 73

1. La Commissione è assistita:

- dal comitato permanente per le specialità medicinali, per quanto attiene alle questioni inerenti alle specialità medicinali per uso umano,
- dal comitato permanente per i medicinali veterinari, per quanto attiene alle questioni inerenti ai medicinali veterinari.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

48) Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario ⁽¹⁾.

L'articolo 141 è sostituito dal seguente:

«Articolo 141

Istituzione di un comitato e procedura di adozione dei regolamenti di esecuzione

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato "comitato per le questioni relative alle tasse, alle norme di esecuzione e alla procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli)".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

49) Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali ⁽²⁾.

L'articolo 115 è sostituito dal seguente:

«Articolo 115

Procedura

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

⁽¹⁾ GUL 11 del 14.1.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3288/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 83).

⁽²⁾ GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2506/95 (GU L 258 del 28.10.1995, pag. 3).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 50) Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti ⁽¹⁾.

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1. Nell'attuazione del disposto dell'articolo 7, lettere b) e c), la Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due settimane.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 51) Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola ⁽²⁾.

All'articolo 43, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

- «1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

È aggiunto il paragrafo seguente:

- «7. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

- 52) Decisione 98/253/CE del Consiglio, del 30 marzo 1998, che adotta un programma comunitario pluriennale per incentivare la realizzazione della Società dell'informazione in Europa («Società dell'informazione») ⁽³⁾.

All'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

- «5. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

⁽¹⁾ GU L 309 del 29.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 107 del 7.4.1998, pag. 10.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 53) Regolamento (CE) n. 976/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi⁽¹⁾.

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato "comitato per i diritti dell'uomo e la democrazia", istituito dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 975/1999.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

⁽¹⁾ GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 8.